

R.G. n. 1/2022



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Giudice Designato

Visto il ricorso depositato in data 31.1.2022 con il quale [REDACTED] (coniugi conviventi), coadiuvati dall'avv. Alessia Del Moro in qualità di organismo di composizione della crisi nominato da questo Tribunale ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, hanno presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 7 *bis*, 8 e 9 l. 3/2012, e in subordine domanda di apertura della liquidazione dei beni *ex* art. 14 *ter* l. 3/2012;

Visto il decreto del 7.2.2022 con cui è stata fissata udienza per la convocazione delle parti con notifica ai creditori, onde consentire questi ultimi di sollevare eventuali contestazioni al piano;

Rilevato che, nelle more dell'udienza, sono pervenute osservazioni da parte del creditore Vivibanca S.p.A. in data 8.6.2022. Tale creditore si è opposto all'omologa rilevando l'assenza dello stato di sovraindebitamento, nonché l'assenza di meritevolezza dei debitori.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.6.2022

OSSERVA

Deve, preliminarmente, indicarsi che Vivibanca S.p.A. non può proporre opposizione all'omologa, essendo risultato, ai sensi dell'art 12 *bis*, c. 3 *bis*, l. 3/2012, che tale creditore ha violato – come attestato dal professionista gestore della crisi - i principi di cui all'art. 124 *bis* d.lgs. 385/1993. Tale disposizione stabilisce, al c. 1, che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Nel caso di specie, come risulta dai documenti in atti, il contratto di apertura di credito con Vivibanca è stato stipulato nel mese di maggio 2019, allorquando il mutuo ipotecario precedentemente acceso dai ricorrenti con Unicredit S.p.A. era già passato in sofferenza (la segnalazione a sofferenza è presente, nella visura della centrale dei rischi della Banca d'Italia, dal gennaio 2019). Laddove, dunque, la concedente avesse effettuato, com'era in suo dovere fare, la visura della centrale dei rischi, avrebbe rilevato la presenza della sofferenza e non avrebbe dovuto concedere il finanziamento in questione.

L'art. 12 *bis* c. 3 l. 3/2012 stabilisce che il giudice omologa il piano solo dopo averne verificato "l'ammissibilità e la fattibilità" (così mostrando di non circoscrivere il controllo di ammissibilità alla sola fase iniziale, precedente la fissazione dell'udienza per la convocazione dei creditori, bensì estendendolo anche oltre ed, appunto, fino all'omologa). Ebbene nel caso di specie deve rilevarsi un profilo di inammissibilità della proposta (sfuggito all'iniziale vaglio del tribunale) consistente nel fatto che il piano presentato prevede il pagamento tanto dei debiti del [REDACTED] quanto dei debiti della [REDACTED] con apporto patrimoniale da parte del solo [REDACTED] (in particolare il suo t.f.r. e parte del suo stipendio mensile). L'art. 7 *bis*, c. 3, l. 3/2012 prevede che, nel caso di procedure familiari, le masse attive e passive dei singoli debitori rimangano distinte. Ciò a presidio non solo del principio di responsabilità patrimoniale cui all'art. 2740, c. 1, c.c., ma anche della *ratio* della disciplina sul sovraindebitamento con particolare riferimento all'esdebitazione (per l'ottenimento della quale è necessario che, nell'accordo di composizione e nel piano del consumatore, sia offerta dal debitore ai propri creditori una qualche utilità e, dunque, un qualche elemento attivo del proprio patrimonio; nella liquidazione del patrimonio, invece, è ammessa espressamente dall'art. 14 *terdecies* l'esdebitazione del debitore incapiente, seppur per una volta soltanto ed alle condizioni ivi dedotte). Pertanto, la procedura non risulta ammissibile qualora uno dei debitori non offra ai propri creditori alcun bene, almeno nel caso in cui – come in quello di specie – l'unico debitore pagante non riesca a soddisfare integralmente neppure i suoi creditori personali (la distrazione di risorse dai propri creditori, che rimarrebbero insoddisfatti, a vantaggio di quelli della moglie costituisce, infatti, una violazione del principio di cui all'art. 2740, c. 1, c.c.).

Considerato, tuttavia, che i ricorrenti hanno chiesto in via subordinata l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, la quale ben può essere aperta a condizione che, ancora una volta, le rispettive masse attive e passive rimangano distinte.

Vista la relazione dell'avv. Alessia Del Moro, nominato quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi il requisito di ammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b);

ritenuta, altresì, la propria competenza territoriale risiedendo i debitori a Folignano (AP), come da documenti agli atti;

considerato che i ricorrenti hanno dichiarato, [REDACTED] di percepire uno stipendio medio mensile di € 1.611,00 (al lordo della trattenuta del quinto dello stipendio in favore della Eridano II SPV), [REDACTED] di percepire uno stipendio medio mensile di € 471,00, e che hanno dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge *per tabulas* tenuto conto della

segnalazione a sofferenza e dell'elenco dei creditori in relazione all'attivo patrimoniale e come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata;

ritenuto, quindi, che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 *bis* e 14 *ter* L. n. 3/2012;

rilevato, altresì, che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato dal Tribunale, il quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, delle operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, chiarendo che i debitori non possiedono altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione; ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, co. 2, della L. 3/2012 e che si può concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata *ex* art. 14 *ter*, co. 3;

ritenuto, dunque, che si possa aprire la procedura di liquidazione, fermo restando l'obbligo di tenere distinte le masse attive e passive dei due debitori (in modo che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio sia destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente);

osservato che, a fronte di un indebitamento di circa € 142.094,28 del [REDACTED] e di € 20.846,30 della [REDACTED] (entrambi oltre alle spese di procedura e al credito di Amco s.p.a., preesistente ma dichiarato solo nelle more dell'udienza), si propone la liquidazione necessariamente integrale del patrimonio dei debitori, consistente in un bene immobile di proprietà del marito, un bene mobile registrato di proprietà della moglie (anch'esso necessariamente da ricomprendersi nella liquidazione, che ha ad oggetto tutti i beni presenti e futuri del debitore) e disponibilità liquide derivanti dallo stipendio mensile (nonché dal t.f.r. qualora dovesse essere liquidato nei quattro anni di durata della procedura); quanto a queste ultime, in particolare, vi sono gli stipendi da lavoro dipendente dei coniugi, per i quali si chiede di stabilire la possibilità di trattenimento per i bisogni familiari fino a concorrenza di complessivi € 1.550,00;

ritenuto, in relazione agli emolumenti mensili percepiti dai debitori, che rientra tra i poteri-doveri del giudice l'individuazione del limite di quanto occorra al mantenimento degli stessi e della loro famiglia e che, rispetto alle esigenze di sostentamento indicate dai ricorrenti (il cui nucleo familiare è composto, oltre che dagli stessi, da quattro figli a carico, due dei quali studiano all'università e due sono ancora in età scolare), come riscontrate

dall'OCC nella relazione particolareggiata, le voci e l'ammontare delle spese indicate appaiono congrui;

considerato che, a tenore dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio "Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore" (art. 14 *quinquies*, comma 2) e che l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo", deve intendersi come riferita alla durata dell'intera procedura concorsuale atteso che difetta nella struttura del procedimento qualsiasi provvedimento di omologa della liquidazione;

rilevato che l'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolge le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di O.C.C. già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie e che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 *bis* l. 3/2012 con riferimento alle procedure familiari, la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sarà ripartita tra i membri della famiglia in proporzione all'entità dei debiti di ciascuno;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la proposta di piano del consumatore;

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] **e**
[REDACTED] *ex artt. 7 bis e 14 ter L. 3/2012;*

nomina liquidatore l'avv. **Alessia Del Moro;**

DISPONE

che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DICHIARA

inopponibile alla presente procedura la cessione del quinto dello stipendio di [REDACTED]
[REDACTED] n. 74568 del 15.5.2019 stipulata con VIVIBANCA S.P.A.;

STABILISCE

che il liquidatore, ferma la necessità di tenere distinte le masse attive e passive:

1) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;

- 2) provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- 3) predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
- 4) preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- 5) relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, lett. f), L.n.3/2012, avuto riguardo alle esigenze di sostentamento indicate dai debitori nella domanda in esame e alla situazione personale e familiare dei medesimi, sussistano le condizioni per [REDACTED] e [REDACTED] a trattenere dagli emolumenti mensili percepiti la somma complessiva di **€ 1.550,00 mensili per le spese personali e familiari**, con l'obbligo di versare alla procedura la differenza residua, per la durata di quattro anni dal deposito del presente provvedimento e salvo differente successiva determinazione, sentito il liquidatore che dovrà tra l'altro procedere a verifica circa l'effettivo importo dei redditi futuri percepiti dai ricorrenti;

ORDINA

la pubblicazione per estratto della domanda dei debitori e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno;

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se i debitori vi sono iscritti.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti, al liquidatore e al creditore opponente VIVIBANCA S.P.A.

Ascoli Piceno, 14.6.2022

Il Giudice Designato
Dott.ssa Francesca Sirianni